



REGOLAMENTO DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DEL LICEO LINGUISTICO SMILING

Smiling SERVICE Scuola Internazionale Srl - Impresa Sociale Corso Porta Mare n. 117

Tel: +39 0532-757197 Mail: admin@smiling-service.it Via Roversella n. 2-4

Tel: +39 0532-209416 Mail: info@smiling-service.it

www.smiling-service.it

REGOLAMENTO delle Scuola Secondaria di I grado e del Liceo Linguistico SMILING.

Il presente Regolamento definisce, attraverso i suoi articoli, l'ideale bilanciamento tra diritti e doveri di tutti soggetti che compongono la comunità scolastica. Norma il complesso delle attività della Scuola Secondaria di I grado e del Liceo.

In questo regolamento sono comprese le norme di disciplina per gli studenti e le studentesse.

Il suo contenuto è sintetizzato nel *Patto educativo di corresponsabilità* (redatto ai sensi del DPR 235/2007), stipulato tra la scuola, le famiglie e gli studenti.

INDICE.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E NORME COMUNI DELLA VITA SCOLASTICA.

Art. 1. Comunità scolastica.

Art. 2. Finalità delle Scuole secondarie Smiling.

Art. 3. Autonomia scolastica.

Art. 4. Impegno per la qualità dell'organizzazione scolastica e il conseguimento del successo scolastico.

Art. 5. Governo partecipato della Scuola.

Art. 6. Linguaggio.

Art. 7. Abbigliamento e igiene.

Art. 8. Divieto di fumo.

Art. 9. Uso del telefono cellulare, di dispositivi di ripresa e di riproduzione acustica e visiva.

Art. 10. Utilizzo della rete informatica.

Art. 11. Uso dei laboratori.

Art. 12. Accesso degli esterni nella Scuola e identificazione del personale.

Art. 13. Sicurezza.

Art.14. Disposizioni sanitarie.

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI.

Art. 15. Diritti.

Art. 16. Doveri.

Art. 17. Registro elettronico.

Art. 18. Orario scolastico.

Art. 19. Entrate in ritardo.

Art. 20. Uscite in anticipo.

Art. 21. Studenti pendolari.

Art. 22. Obbligo di frequenza e assenze.

Art. 23. Cambio dell'aula, cambio d'ora, permessi di uscita durante le lezioni.

Art. 24. Ricreazione.

Art. 25. Esonero dalle lezioni di Educazione Fisica.

Art. 26. Responsabilità per danni.

Art. 27. Disciplina.

Art. 28. Sanzioni e organi competenti a comminare le sanzioni.

Art.29. Procedure per la salvaguardia del diritto alla difesa dello studente e per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 30. Impugnazione e ricorsi.

Art. 31. Organismo di garanzia.

TITOLO III - DOCENTI.

Art. 32. Funzione specifica.

Art. 33. Vigilanza.

Art. 34. Insegnamento.

Art. 35. Valutazioni e compiti.

TITOLO IV – PERSONALE NON DOCENTE.

Art. 36. Personale scolastico.

TITOLO V - GENITORI.

Art. 37. Doveri.

Art. 38. Incontri scuola famiglia.

Art. 39. Consigli di classe aperti alla componente elettiva.

Art. 40. Comunicazioni alle famiglie.

Art. 41. Accesso dei Genitori ai locali scolastici.

TITOLO VI - NORME FINALI.

Art. 42. Approvazione e pubblicazione.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E NORME COMUNI DELLA VITA SCOLASTICA.

Art. 1. Comunità scolastica.

1. Fanno parte della comunità scolastica gli studenti e le studentesse, i docenti e le docenti, la Dirigente, il personale amministrativo e tecnico, nonché tutte e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di collaborazione, di insegnamento, di studio o per stage presso la Scuola Secondaria di I grado e il Liceo Smiling (di qui in avanti, indicate come Scuole secondarie Smiling)
2. Tutte le cariche, le professioni, gli status e titoli nominati nel presente Regolamento declinati al genere maschile devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.
3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti.

Art. 2. Finalità delle Scuole secondarie Smiling.

1. Le Scuole secondarie Smiling sono un luogo di formazione e di educazione. Ogni componente della comunità scolastica che vi opera, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, agisce per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
2. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e di insegnamento, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono e sull'abbattimento di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 3. Autonomia scolastica.

1. Le scuole secondarie Smiling sono organizzate in conformità con le Indicazioni nazionali per la Scuola Secondaria di I grado e per il Liceo linguistico.
I due cicli durano rispettivamente tre e cinque anni, le lezioni vengono impartite in lingua inglese (con l'ovvia esclusione di quelle di Italiano e delle altre lingue straniere) e il curriculum è elaborato tenendo conto dell'autonomia scolastica, come definita dalle Leggi vigenti, così da realizzare le finalità proprie dell'Istituzione scolastica nel migliore dei modi possibili.
2. L'autonomia scolastica delle Scuole secondarie Smiling si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi educativi, di formazione e di istruzione mirati alla crescita e al successo scolastico delle studentesse e degli studenti, adeguati – per quanto possibile - alle specifiche caratteristiche di ciascuno di loro e alla domanda delle famiglie, secondo quanto determinato a livello nazionale dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

3. Le Scuole secondarie Smiling esplicitano le loro finalità nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle scuole, dove viene dettagliata la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa delle stesse.

Art. 4. Impegno per la qualità dell'organizzazione scolastica e il conseguimento del successo scolastico.

1. Le Scuole secondarie Smiling si impegnano a mantenere un alto livello di qualità nei servizi offerti, rendendo consapevoli tutti coloro che vi operano dell'importanza della propria attività; a tal fine, la comunità scolastica è organizzata attraverso un adeguamento continuo delle capacità e della flessibilità organizzativa della struttura.

2. Le Scuole Smiling promuovono ogni iniziativa idonea all'innalzamento dei tassi di successo scolastico, considerato obiettivo prioritario.

3. In tale ottica, ogni Docente è impegnato, individualmente e collegialmente, e in sinergia con l'intera comunità scolastica, ad adottare tutte le strategie necessarie a contrastare le cause di insuccesso e dispersione scolastica, realizzando, in particolare, la programmazione delle attività didattiche, l'insegnamento individualizzato, il recupero curricolare e quello extracurricolare, il sostegno agli studenti in difficoltà, la valorizzazione delle eccellenze.

Art. 5. Governo partecipato della Scuola.

1. Il governo partecipato della Scuola è esercitato, nel pieno rispetto delle competenze e delle prerogative di ognuno, dagli Organi Collegiali e monocratici:

2. Gli Organi sono:

a) Dirigente scolastico (DS);

b) Consiglio di Istituto;

c) Collegio dei Docenti;

d) Consiglio di Classe;

e) Assemblea dei genitori;

f) Assemblea degli studenti, per il solo Liceo.

3. La costituzione e il funzionamento degli Organi in questione è garantita dall'organizzazione scolastica secondo quanto stabilito dalle norme di riferimento e dal Regolamento degli Organi Collegiali approvato con atto della Dirigente del 20/09/2016, Prot. 206/2016 ATTI.

Art. 6. Linguaggio.

1. Tutti i componenti della comunità scolastica sono tenuti all'uso di un linguaggio corretto e privo di volgarità, che esprima in ogni situazione il rispetto dovuto a ogni persona e all'istituzione scolastica.

Art. 7. Abbigliamento e igiene.

1. L'abbigliamento di ogni componente della comunità deve essere consona all'ambiente scolastico.
2. Gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado devono obbligatoriamente indossare la divisa della scuola.

2. Non sono ammessi abiti eccessivamente succinti, né indumenti che possano occultare l'identità personale.

3. Tutti sono tenuti al rispetto scrupoloso delle norme di igiene personale.

Art. 8. Divieto di fumo.

1. È vietato fumare in tutti i locali della scuola, nel parco e nella palestra. Il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

2. Sono responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo il DS, tutti i docenti e tutto il personale.

4. In caso di mancato rispetto del divieto, le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla L. 584/1975 e s.m.i., aumentate secondo quanto stabilito dalla L. 311/2004.

5. Tutti i soggetti responsabili del controllo devono contestare la violazione immediatamente.

7. Il mancato rispetto del divieto di fumare da parte degli studenti costituisce anche mancanza disciplinare, punibile secondo quanto stabilito nei successivi articoli 27 e 28.

8. La scuola promuove ogni conoscenza utile a diffondere comportamenti virtuosi in materia di fumo, consumo di alcool e sostanze stupefacenti.

Art. 9. Uso del telefono cellulare, di dispositivi di ripresa e di riproduzione acustica e visiva.

1. È assolutamente vietato al personale docente e agli studenti l'uso del telefono cellulare durante l'attività didattica e le attività istituzionali.

2. Durante la permanenza a scuola, gli studenti devono tassativamente spegnere e riporre negli zaini e nelle borse i cellulari. In caso di violazione, il cellulare verrà ritirato dal docente o dal personale, consegnato in Segreteria e restituito solo ai genitori, che dovranno presentarsi personalmente per ritirarlo.

3. Durante le prove scritte, il docente potrà prendere in consegna tutti i cellulari, per restituirli al termine della prova. Se, a fronte di questa decisione del docente, uno studente dovesse occultare il cellulare, la sua prova verrà ritirata e sarà valutata negativamente (come ripreso al successivo art. 35).
4. Anche ai docenti e al personale è vietato l'uso del cellulare. La mancata osservanza di questo divieto può essere sanzionata con un richiamo scritto.
5. È tassativamente vietato l'utilizzo di qualsiasi dispositivo di ripresa e di riproduzione acustica e visiva. Eventuali deroghe possono essere disposte dal DS, e solo nell'ambito di attività didattiche.
6. Non è mai consentita la diffusione di immagini raccolte senza consenso. Tali azioni si configurano come gravi violazioni dell'immagine e della privacy, come stabilito dal D.L. 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 10. Utilizzo della rete informatica.

1. Tutte le risorse informatiche (HW e SW, intranet ed internet) sono al servizio dell'amministrazione e della didattica con finalità e scopi specifici per le varie discipline e interdisciplinari. I computer sono un usuale strumento di lavoro per studenti e docenti
2. L'uso della rete informatica e telematica dell'Istituto e dei servizi è a disposizione di tutti i componenti della comunità scolastica, che devono però garantirne un uso corretto ed esclusivamente rivolto alle finalità professionali o di studio.
3. Ogni utilizzo a fini personali delle risorse informatiche è vietato e punibile.
4. La scuola si uniforma a quanto stabilito dalle *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* (Legge 29 maggio 2017, n. 71, in G.U. 3 giugno 2017, n. 127), che si impegna a far conoscere a tutti i componenti della comunità scolastica e alle famiglie.
5. La scuola si impegna a promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e la conoscenza dell'insieme di diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, anche mediante la realizzazione di appositi progetti in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni.
6. Le condotte riconducibili al cyberbullismo (*«qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro*

messa in ridicolo»-art. 1, c.2, L.71/2017) sono sempre considerate mancanze disciplinari gravi e sono punite secondo quanto stabilito al successivo art.28. Se la condotta si configurasse come reato, la scuola si riferirà immediatamente alle Forze di polizia.

7. Il DS assume la funzione di referente per il cyberbullismo.

Art. 11. Uso dei laboratori.

1. I laboratori sono utilizzati prioritariamente per finalità didattiche ed educative. Possono essere anche utilizzati per attività di formazione del personale o per attività in conto terzi, sulla base degli specifici regolamenti.

2. I laboratori sono utilizzati dalle classi secondo l'orario programmato. L'utilizzo estemporaneo, non previsto dal suddetto orario, deve essere autorizzato dalla Segreteria.

3. Ogni anomalia o malfunzionamento deve essere segnalata da parte di qualunque utente alla Segreteria.

4. L'uso dei laboratori da parte degli studenti senza la presenza dei docenti deve essere autorizzato dai docenti stessi e comunicato alla Segreteria.

5. Oltre il termine ultimo delle lezioni (ore 16:15) i laboratori possono essere utilizzati dagli studenti anche senza la presenza di un docente, ma solo se tale utilizzo sia stato notificato alla Segreteria.

6. Presso la Segreteria vengono annotati il nome dell'utilizzatore e l'orario dell'utilizzo delle postazioni informatiche.

Art. 12. Accesso degli esterni nella Scuola e identificazione del personale.

1. Gli esterni possono accedere all'Istituto identificandosi e registrando la propria presenza in portineria.

2. Non è consentito agli esterni l'accesso alle aule, ai corridoi, ai laboratori e a qualunque altra zona destinata all'attività didattica, salvo diversa e straordinaria disposizione del DS.

3. Non è consentito l'uso degli ambienti della scuola per attività diverse da quelle ordinarie, salvo specifico provvedimento di deroga del DS.

Art. 13. Sicurezza.

1. Tutti gli appartenenti alla comunità scolastica sono tenuti a comportarsi in modo idoneo alla prevenzione degli infortuni e dei danneggiamenti a persone e cose; ognuno è tenuto ad avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico in caso di pericolo.

2. Gli studenti e il personale sono tenuti a conoscere le disposizioni per l'evacuazione degli edifici scolastici; la scuola predispone il piano della sicurezza e lo diffonde, organizzando la formazione necessaria al personale docente e non docente, e fornendo le informative adeguate agli studenti.
3. Al fine di quanto indicato nel comma precedente, saranno organizzate periodiche prove di evacuazione; atti non corretti degli studenti durante le suddette prove sono da considerarsi mancanze disciplinari gravi.

Art.14. Disposizioni sanitarie.

1. Le disposizioni sanitarie per le scuole – primarie e secondarie sono stabilite dalla Regione Emilia Romagna, e sono affisse all'Albo della scuola. In particolare, si evidenzia:
 - a) nell'ambito delle scuole primarie e secondarie non è possibile la somministrazione di farmaci; nel caso uno studente presenti problemi di salute, che richiedano permanentemente o temporaneamente particolari attenzioni o terapie (per esempio: malattie croniche, allergie, ecc) da attuare nell'ambito della scuola, i genitori devono darne comunicazione alla Pediatria di Comunità, per l'eventuale predisposizione di uno specifico accordo condiviso e formalizzato (Protocollo Provinciale) tra famiglia, scuola e Pediatria di Comunità;
 - b) le diete speciali per patologia dovranno essere prescritte dal medico; diete richieste dai genitori per motivi culturali, ideologici o religiosi (ad esempio: vegetariane, vegane, musulmane, ebraiche, ecc), vanno richieste alla scuola in forma scritta, firmate da entrambi i genitori, entro l'inizio dell'anno scolastico; la scuola predispone un unico *menu* settimanale alternativo, che tenga conto della generalità delle richieste; la tabella dietetica è a disposizione dei genitori, periodicamente aggiornata;
 - c) per il festeggiamento di compleanni o altre occasioni, sono ammesse a scuola solo torte di forno o di pasticceria la cui provenienza sia facilmente identificabile, o preparate dalla cucina della scuola; le torte non devono contenere nell'impasto, nelle eventuali farciture e nelle decorazioni: liquori, crema, panna, zabaioni, creme al burro, cioccolato, farina di mandorle ed altri derivati contenenti frutta secca; i gelati sono ammessi solo se di tipo industriale o confezionati da artigiani autorizzati e se è possibile assicurarne la corretta conservazione, senza interruzione della catena del freddo, fino al momento della consumazione;
 - d) in caso di infortuni, il personale della scuola interviene nel rispetto delle disposizioni sanitarie citate, preoccupandosi soprattutto di attivare il 118 e avvisare la famiglia.

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI (uniformato ai principi dello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* - DPR 249/1998).

Art. 15. Diritti.

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Le Scuole secondarie Smiling perseguono la continuità dell'apprendimento e valorizzano le inclinazioni personali degli studenti; gli studenti possono formulare richieste, sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica tutela il diritto degli studenti alla riservatezza.
3. Gli studenti hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola.
4. Ogni studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola. Il DS e i docenti attivano un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della Scuola, di scelta dei libri e del materiale didattico che coinvolga le ragazze e i ragazzi.
5. Gli studenti hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i punti di forza e di debolezza, migliorando il rendimento.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla Scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli Studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali, nel pieno rispetto del valore primario della laicità, principio supremo della Costituzione italiana.

Art. 16. Doveri.

1. Gli Studenti sono tenuti a:

- a) frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- b) partecipare alla vita scolastica con interesse e coinvolgimento;
- c) avere rispetto, anche formale, dei loro compagni, del personale, dei docenti, del DS;
- d) mantenere, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, un comportamento corretto e coerente con le finalità della scuola e i principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
- e) eseguire con scrupolo le indicazioni fornite dai docenti;
- f) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
- g) utilizzare correttamente e con rispetto ogni ambiente e le attrezzature scolastiche, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- h) condividere la responsabilità di rendere accogliente e avere cura dell'ambiente scolastico;
- i) se frequentanti la Scuola secondaria di I grado, a indossare la divisa.

2. La mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e del personale della scuola, gli atti di sopraffazione, di aggressività e di violenza sono considerati infrazioni disciplinari gravi.

Art. 17. Registro elettronico.

1. Il registro elettronico è il principale strumento di comunicazione scuola-studenti-famiglia. Gli studenti, per le parti loro riservate, sono tenuti a visionarlo con regolarità.

2. Gli studenti delle Scuole secondarie ricevono credenziali per l'accesso alle sole funzioni del R.E. di loro competenza.

3. L'uso, da parte degli studenti, delle credenziali dei genitori, finalizzato a falsificare le comunicazioni tra la scuola e la famiglia, è considerato come mancanza disciplinare grave.

Art. 18. Orario scolastico.

1. L'inizio delle lezioni è fissato alle ore 08:15.

2. Gli studenti possono accedere all'edificio scolastico dalle ore 7:45 ed entro le ore 08:10.

3. L'uscita dall'edificio scolastico è permessa al termine delle lezioni, fissato alle ore 13:10 (scuola sec. di I grado) e alle 13:20 (Liceo) per le giornate con sole lezioni mattutine, e alle ore 15:10 o 16:10 per i giorni che prevedano lezioni pomeridiane. Gli studenti che restino a pranzo non possono uscire prima delle ore 14:10.

4. Gli studenti non possono uscire durante l'intervallo per il pranzo, salvo autorizzazione scritta della famiglia da far avere alla Segreteria con almeno un giorno di anticipo. Non sono previste deroghe.

Art. 19. Entrate in ritardo.

1. Gli studenti sono tenuti a entrare in classe puntualmente, anche al termine degli intervalli o delle attività che si svolgono in palestra o nei laboratori. Se ciò non accade, il docente annota il ritardo sul registro elettronico. La frequenza dei ritardi incide sul voto in condotta, che concorre a determinare la media in sede di scrutinio.

Art. 20. Uscite in anticipo.

1. Le richieste di uscita anticipata sono ammesse solo se avanzate dai genitori alla Segreteria didattica, e solo al termine di ogni lezione. La richiesta costituisce anche giustificazione.
2. In assenza di richiesta della famiglia, l'uscita anticipata non è consentita.
3. L'uscita anticipata va sempre annotata sul registro. Al ripetersi di tre uscite anticipate, la famiglia dello studente viene contattata dal DS.
4. Casi particolari sono vagliati dal DS o suoi collaboratori.
5. Gli allievi che dichiarino uno stato di malessere durante le ore di lezione possono lasciare la scuola dopo l'autorizzazione di un familiare, contattato dalla Segreteria.

Art. 21. Studenti pendolari.

1. Gli studenti pendolari possono essere autorizzati dal DS, in base a richiesta scritta e motivata da parte dei genitori (i quali si assumono la responsabilità degli imprevisti in itinere), ad entrare e/o uscire dalla scuola con alcuni minuti di differenza rispetto all'orario delle lezioni. Tale concessione viene data all'inizio dell'anno scolastico e annotata sul registro di classe.

Art. 22. Obbligo di frequenza e assenze.

1. In caso di assenza di uno studente dalle lezioni, la famiglia assume la responsabilità dell'assenza del proprio figlio.
2. Ogni allievo ha l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni per almeno il 75% (tre quarti) del monte ore annuale (DPR 122/2009).
3. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
4. La scuola concede, in casi eccezionali, una deroga al suddetto limite, in presenza di motivate e straordinarie necessità degli studenti. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative.

5. Anche in presenza di deroga, il Consiglio di Classe può valutare che le assenze pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

6. Il Coordinatore e il Consiglio di Classe devono informare tempestivamente il DS e, successivamente, la famiglia di tutte le situazioni relative a ritardi, assenza e uscite anticipate, che possano incidere negativamente sul voto di condotta e sull'andamento scolastico degli studenti.

8. Gli studenti maggiorenni possono giustificare assenze, ritardi e uscite anticipate in modo autonomo.

9. La scuola segnala comunque ai genitori ogni comportamento degli studenti maggiorenni che ritenga inopportuno, troppo assiduamente reiterato e in qualunque modo lesivo del buon andamento scolastico dello studente.

Art. 23. Cambio dell'aula, cambio d'ora, permessi di uscita durante le lezioni.

1. Durante il cambio dell'ora, in attesa dell'arrivo del docente, gli studenti devono restare nella loro aula, con la porta aperta, mantenendo un comportamento corretto e tranquillo.

2. Tutti gli spostamenti tra le aule, i laboratori, la palestra, la mensa, ecc., devono avvenire in presenza di un docente e devono svolgersi con ordine e sollecitudine.

3. Durante le lezioni gli studenti potranno essere autorizzati dal docente a uscire dall'aula, per necessità personali e per un tempo limitato, uno alla volta. È proibito sostare nei corridoi o uscire dall'edificio scolastico.

Art. 24. Ricreazione.

1. Durante la ricreazione gli studenti possono sostare nella Common Room e nel parco della scuola. In nessun caso è consentito uscire dall'area scolastica.

2. Il rientro nelle aule deve avvenire puntualmente al termine dell'intervallo, evitando ogni ritardo.

3. Anche durante la ricreazione gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento adeguato.

4. La sorveglianza degli studenti durante la ricreazione è affidata ai docenti.

5. Gli studenti non possono sostare in caffetteria durante le ore di lezione, nel cambio di ora e durante gli spostamenti da un'aula all'altra.

Art. 25. Esonero dalle lezioni di Educazione Fisica.

1. La frequenza alle lezioni di Educazione Fisica è obbligatoria, anche per gli studenti esonerati dall'attività ginnica pratica, che dovranno rimanere con il resto della loro classe.

2. Gli Studenti che per motivi di salute non possono partecipare alle lezioni pratiche per un periodo superiore ad un mese, anche solo limitatamente ad alcune attività, devono richiedere l'esonero. La

domanda, corredata di certificato medico, deve essere sottoscritta da un genitore e presentata alla Segreteria.

3. Si può essere esonerati da alcune o da tutte le attività fisiche per l'intero anno scolastico o per una sua parte.

4. Gli Studenti che, per qualsiasi motivo, non partecipano alle lezioni pratiche, non possono allontanarsi dai locali della palestra, salvo autorizzazione del Docente.

5. In caso di infortunio, gli studenti devono immediatamente rivolgersi al Docente.

6. L'accesso alla palestra è consentito solo con le scarpe adatte – ovvero, scarpe con suola pulita, da indossarsi una volta raggiunti gli spogliatoi della palestra; anche gli studenti esonerati devono rispettare questa indicazione.

7. Gli studenti che si presenteranno alle lezioni senza l'adeguato abbigliamento non possono partecipare alle attività.

8. I trasferimenti dall'aula alla palestra devono effettuarsi con ordine e in tempi rapidi.

Art. 26. Responsabilità per danni.

1. La scuola, nelle sue strutture e nel suo complesso di attrezzature è patrimonio di tutti e tutti sono tenuti a rispettarlo, a mantenerlo in ordine e in efficienza.

2. In caso di constatazione di danni causati dagli studenti, valgono le seguenti regole:

- a) i danni accidentali causati nel corso delle normali attività didattiche o nel corso delle attività di laboratorio, non vengono risarciti fino alla concorrenza della somma annua di euro 30,00; per danni di valore superiore, il risarcimento è sempre dovuto;
- b) i danni volontari devono essere sempre risarciti da chi venga ritenuto direttamente responsabile; nel caso di mancata individuazione, la responsabilità sarà attribuita al gruppo di studenti o alla classe presenti al momento del danneggiamento.
- c) qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, laboratori, biblioteca, ecc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno tutte le classi che insieme utilizzano o che hanno utilizzato quegli spazi, ad assumersi l'onere del risarcimento;
- d) se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio, il cortile, ecc. il risarcimento spetterà all'intera scolaresca frequentante la sede;
- e) è compito del DS adottare le opportune e necessarie iniziative per la stima dei danni causati con dolo, e comunicare per lettera agli studenti e ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la quota spettante;
- f) le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni;

- g) in casi particolari, rimessi alla valutazione discrezionale del DS, può essere consentito agli studenti di riparare direttamente, in orario non coincidente con quello delle lezioni, i danni causati.

3. La Scuola non è, in alcun caso, responsabile del denaro e degli oggetti personali portati all'interno dell'edificio scolastico.

Art. 27. Disciplina.

1. La corretta disciplina degli studenti comporta l'osservanza di questo Regolamento, in ogni sua parte. Ogni contravvenzione si configura come mancanza disciplinare.

2. In particolare, gli studenti sono punibili, proporzionalmente alla gravità dei loro comportamenti quando:

- a) non frequentino assiduamente e regolarmente le lezioni;
- b) non facciano i compiti a casa;
- c) copino e compiano azioni di plagio nei loro compiti scritti;
- d) si presentino a lezione senza il materiale e i libri necessari;
- e) richiedano fotocopie e stampe agli uffici in maniera reiterata e senza opportune motivazioni;
- f) manchino di rispetto ai compagni e ai docenti;
- g) usino il pc della classe e la lavagna interattiva in assenza dei docenti;
- h) danneggino ambienti e arredi;
- i) contravvengano al divieto di usare il cellulare;
- j) mangino e bevano in classe; l'unica eccezione è costituita dalla bottigliette di acqua in plastica;
- k) usino l'ascensore senza autorizzazione;
- l) contravvengano al divieto di fumare.

Sono considerati particolarmente gravi:

- l'utilizzo di account informatici di altre persone;
- i comportamenti offensivi e denigratori nei confronti dei compagni, sia diretti che attraverso chat o social network;
- le azioni volontariamente tese a isolare uno o più compagni;
- l'esibizione offensiva e irrispettosa delle opinioni altrui di simboli religiosi o politici;
- tutti i comportamenti non consoni all'ambiente scolastico.

Art. 28. Sanzioni e organi competenti a comminare le sanzioni.

1. Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a. ammonizione scritta, di competenza dei docenti.
- b. censura scritta, di competenza del DS;
- c. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni, di competenza del Consiglio di Classe;
- d. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni, di competenza del Consiglio di istituto;
- e. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, di competenza del Consiglio di Istituto;
- f. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, di competenza del Consiglio di Istituto.

2. Lo studente riceve l'ammonizione scritta quando compie mancanze ai suoi doveri scolastici: mancata consegna dei compiti a casa, uso del cellulare, rifiuto di sostenere una prova orale.

Il Consiglio di Classe, in occasione degli scrutini intermedi o finali, può assegnare otto come voto di condotta allo studente che ha ricevuto la sanzione dell'ammonizione scritta nel corso del periodo di valutazione.

3. Lo studente riceve la censura scritta per:

- a. comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti;
- b. ripetute mancanze ai suoi doveri scolastici, già sanzionate da almeno due ammonizioni;
- c. offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola;
- d. manomissione dei materiali didattici relativi alle prove di valutazione interne e/o esterne;
- e. danni arrecati alla struttura scolastica, agli arredi e alle attrezzature.

Allo studente che ha ricevuto la censura scritta, il Consiglio di classe può assegnare sei come voto di condotta in occasione dello scrutinio. Il provvedimento della censura scritta viene annotato nel fascicolo personale dello studente.

4. Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni in tutti i casi di gravi o reiterate mancanze disciplinari di cui ai commi precedenti e per aver commesso infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due censure. Allo studente che ha ricevuto la sanzione dell'allontanamento temporaneo il Consiglio di Classe può assegnare cinque come voto di condotta in occasione dello scrutinio finale.

5. Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni nei seguenti casi:

- a) aggressione fisica o psicologica a uno o più compagni, o a qualunque componente la comunità scolastica;
- b) per danni arrecati alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature tali da impedire o compromettere il normale svolgimento delle attività scolastiche;
- c) per comportamenti che configurano reati perseguibili d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale notificato alla scuola;
- d) quando uno studente, deliberatamente con il proprio comportamento, costituisca un pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica.

Nei suddetti casi il Consiglio di Classe, su proposta del Consiglio di Istituto, assegnerà sempre allo studente come voto di condotta una valutazione non superiore a cinque.

6. Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi nei casi di:

- a. recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana;
- b. comportamenti commessi con grave violenza o che determinino apprensione sociale.

In tali casi la scuola deve sempre verificare la sussistenza di elementi gravi precisi e concordanti dai quali emerga la responsabilità disciplinare dello studente. Nei suddetti casi il Consiglio di classe, su proposta del Consiglio di Istituto, assegnerà allo studente come voto di condotta una valutazione non superiore a cinque.

7. Le situazioni relative ai commi 5 e 6 debbono essere accompagnate ad una motivata impossibilità di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente all'interno della comunità scolastica nell'anno di corso frequentato.

8. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le punizioni di un dato grado, può sempre infliggere quelle di grado più lieve.

9. Le sanzioni disciplinari possono essere decise anche per mancanze commesse dallo studente durante le sessioni d'esame. In tale caso, sono deliberate dalla Commissione d'esame.

Art. 29. Procedure per la salvaguardia del diritto alla difesa dello studente e per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

1. Ogni procedimento disciplinare inizia con la contestazione di addebiti, in modo da garantire allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni e prevede la tempestiva informazione della famiglia.

2. Nel caso di ammonizione scritta il docente, dopo avere formulato verbalmente la contestazione allo studente, la annota sul registro elettronico. A sua volta, lo studente ha la possibilità di annotare sullo stesso registro le sue giustificazioni. Del fatto devono essere informati, nel più breve tempo, il docente coordinatore e il DS.

3. Nel caso di censura, il DS avvia la procedura della contestazione scritta di addebiti nei confronti dello studente. Contestualmente, il DS dovrà ascoltare chiunque possa fornire significativi elementi di conoscenza, per il Liceo, i rappresentanti di classe degli studenti. Lo studente, entro i due giorni successivi, può presentare giustificazione scritta.

4. Nel caso di provvedimento di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, spetta al DS avviare, con la contestazione scritta di addebiti, la fase istruttoria, nella quale vanno acquisiti tutti gli elementi utili per la conoscenza del caso e per la successiva deliberazione. Lo studente viene pertanto invitato a presentare, entro due giorni, una propria memoria scritta e a indicare prove e testimonianze a suo favore.

5. L'esame del caso avverrà in due successive riunioni del Consiglio di Classe, tenute in giorni distinti. Nella prima riunione si completerà la fase istruttoria testimoniale. Si esaminerà la memoria scritta presentata, si ascolterà lo studente nei confronti del quale viene promosso il procedimento disciplinare e le testimonianze a lui favorevoli. Infine si ascolteranno tutti coloro che possono fornire testimonianze utili sui fatti contestati. Nella stessa seduta del Consiglio di Classe si formulerà la proposta di decisione da adottare.

Nella seconda riunione, la proposta sarà sottoposta ad approvazione.

6. Il provvedimento adottato dall'organismo sarà motivato e terrà conto del clima in cui i fatti sono stati commessi e della storia personale dello studente. La famiglia dello studente sarà contattata dal DS o da un Docente. Copia del provvedimento verrà trasmessa al dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

7. La scuola si attiverà per preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica, garantendogli la possibilità di reintegrarsi senza traumi.

8. Gli organi deliberanti possono offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica. Rimarrà tuttavia la trascrizione della sanzione ricevuta nel fascicolo personale dello studente.

Art. 30. Impugnazione e ricorsi.

1. Chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso contro le sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 5, comma 1 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*.

2. Per iniziativa degli studenti o di altri soggetti appartenenti alla comunità scolastica, l'organismo di garanzia dell'istituto decide anche sui conflitti sorti nella comunità scolastica in relazione all'applicazione degli articoli dello Statuto.

Art. 31. Organismo di garanzia.

1. L'organismo di garanzia è composto da quattro membri: il DS che lo presiede, un docente, uno studente, un genitore. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'organismo collegiale. Il docente è designato annualmente dal Collegio dei Docenti. Lo studente e il genitore sono designati annualmente dai propri rappresentanti nel Consiglio d'Istituto. Ciascuna designazione deve prevedere anche l'indicazione di un rappresentante supplente nel caso di assenza o incompatibilità del titolare.

2. Lo studente che ha subito provvedimenti di ammonizione scritta o di censura scritta può chiedere, nel successivo anno scolastico, che venga riesaminato il provvedimento disciplinare alla luce del positivo comportamento tenuto. L'organismo di garanzia, dopo essersi documentato e sentito il Consiglio di Classe, può deliberare la cancellazione della sanzione disciplinare, emanando un atto formale che sarà trascritto nel fascicolo personale dello studente.

TITOLO III - DOCENTI.

Art. 32. Funzione specifica.

1. I diritti e i doveri del personale docente sono disciplinati dalle normative vigenti dell'ordinamento italiano e, per il rapporto di lavoro presso le Scuole secondarie Smiling, dal Contratto Collettivo Nazionale ANINSEI e dal presente Regolamento.

Art. 33. Vigilanza.

1. Il docente, nelle sue funzioni di vigilante, è tenuto a:

- a) assicurare la presenza in aula puntualmente, anche spostandosi con sollecitudine da un'aula all'altra;
- b) garantire la vigilanza sugli studenti durante tutta la loro permanenza a scuola;

- c) intervenire ogni volta se ne presenti la necessità su qualsiasi studente dell'Istituto, anche di classi che non segue, per richiamarlo ai suoi doveri;
- d) informare il DS di ogni situazione problematica;
- e) non abbandonare la classe senza aver prima provveduto a garantirne la vigilanza;
- f) limitare al massimo l'uscita degli studenti dalle aule durante le ore di lezione, controllando che rientrino con sollecitudine;
- g) compilare diligentemente il registro elettronico e il foglio delle presenze (registro cartaceo).

2. L'obbligo di vigilanza della scolaresca ricadente sul personale docente durante tutto l'orario di servizio ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi, in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori; pertanto, nel caso di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio dell'Insegnante, e di una situazione di incompatibilità per l'adempimento degli stessi, non consentendo circostanze obiettive di tempo e di luogo la loro contemporanea osservanza, la scelta del docente deve ricadere sull'adempimento dell'obbligo di vigilanza; né vale ad esonerare il docente da responsabilità l'eventuale incarico di supplenza, al riguardo assegnato a un Collaboratore Scolastico, essendo tale strumento sostitutivo palesemente inadeguato.

Art. 34. Insegnamento.

1. Il docente, nell'espletare la funzione d'insegnamento, deve avere cura di:

- a) uniformare il proprio impegno alla filosofia e agli obiettivi peculiari delle Scuole Smiling;
- b) rapportarsi con gli studenti senza indulgere in atteggiamenti amicali, evitando ogni rapporto attraverso i social networks;
- c) rilevare le condizioni di partenza della classe;
- d) informare la classe sugli obiettivi da raggiungere, sui mezzi di verifica e sui criteri di valutazione;
- e) scegliere contenuti potenzialmente significativi e offrire lezioni interessanti e coinvolgenti;
- f) fornire una valutazione trasparente e tempestiva (immediata per le prove orali, entro una settimana dalla prova per quelle scritte), tale da permettere allo studente di attivare un processo di autovalutazione;
- g) rispettare il diritto alla riservatezza degli studenti;
- h) evitare l'apprendimento meccanico;
- i) seguire con puntualità il meccanismo dell'apprendimento di ogni studente, sia sul piano cognitivo sia su quello affettivo/emotivo,
- j) individuare e rispettare lo stile cognitivo di ogni studente, favorendo simultaneamente lo sviluppo dello stile complementare;

- k) rendere frequenti i momenti di valutazione degli studenti (prove scritte e orali), facendone uno strumento dell'apprendimento; nello specifico, è buona norma garantire tre valutazioni a quadrimestre per studente nelle materia che prevedono non più di un'ora alla settimana, e almeno cinque per le altre materie.
- l) utilizzare la prova orale quale strumento di valutazione principale; le prove scritte devono essere limitate;
- m) avviare alla riflessione metacognitiva, rendendo gli studenti consapevoli delle operazioni mentali attuate, delle conoscenze e abilità utilizzate per svolgere un compito, e abituandoli a riflettere sul lavoro svolto;
- n) individuare strategie e momenti per interventi di recupero, tali da mettere gli studenti in condizione di migliorare le loro prestazioni; questi interventi devono esplicitare chiaramente il loro contenuto, la loro modalità e gli obiettivi perseguiti;
- o) far rispettare le norme di comportamento e il regolamento.

2. I docenti sono inoltre tenuti a:

- a) consultare con regolarità il file degli appuntamenti con i genitori, presentandosi puntualmente agli incontri;
- b) informare il Coordinatore e il DS dell'esigenza di contattare una famiglia, senza assumere iniziative dirette.
- c) avvisare con il maggiore anticipo possibile il Coordinatore e la Segreteria di eventuali assenze non programmate, per malattia o altre urgenze;
- d) avere cura degli ambienti e delle dotazioni tecnologiche, ricordando di spegnere sempre PC, luci e ogni altra strumentazione elettrica.

Art. 35. Valutazioni e compiti.

1. Le prove di verifica, scritte e orali, devono verificarsi anche senza preavviso. Per ogni quadrimestre sono previste, di norma, due prove scritte e tre orali. Per le discipline che prevedono un monte ore/settimana pari a un'ora, è richiesta una sola prova orale e una sola prova scritta.
2. Gli insegnanti di ogni classe si accordano tra loro affinché non sia mai prevista più di una prova scritta di verifica al giorno.
3. Possono essere fissate al massimo tre prove scritte di verifica alla settimana.
4. Ogni studente non deve sostenere più di una prova scritta e una orale al giorno.
5. Se uno studente si rifiuta di essere interrogato senza che vi siano importanti motivi a giustificazione di tale comportamento, l'insegnante può attribuirgli, come voto, quattro;
6. Gli insegnanti non assegnano compiti per il giorno successivo.

7. Possono essere assegnati compiti per un giorno della stessa settimana, purché non il seguente, e in quantità compatibile con il generale carico di lavoro degli studenti della classe.
8. Ogni insegnante può assegnare compiti da una settimana all'altra.
9. In generale, l'assegnazione di compiti a casa va sempre organizzata tenendo conto dell'insieme degli impegni della classe (attività extra-curricolari straordinarie, viaggi d'istruzione, verifiche scritte fissate) e in stretta relazione tra tutti i docenti.
9. Nel caso in cui uno studente non consegna i lavori assegnati per casa (Homework, Worksheet, Essay, Lab Report, ...) per due volte, gli sarà attribuito un quattro nella materia in questione; questo voto, che verrà registrato come "valutazione pratica" nel RES, concorrerà alla media del voto conclusivo nella materia;
10. Agli studenti con profitto molto positivo (valutazione superiore a 8.5), gli insegnanti delle singole materie possono assegnare compiti a casa personalizzati.
11. I risultati ottenuti dagli studenti che frequentano percorsi facoltativi di eccellenza concorrono alla media del voto conclusivo nella materia.
12. La copiatura e, in generale, qualsiasi forma di scorrettezza nello svolgimento dei compiti a casa e delle prove di verifica, possono comportare l'assegnazione di 4. Questo voto verrà registrato come valutazione nella materia, concorrendo alla media del voto conclusivo.
13. Gli studenti assenti senza giustificato motivo il giorno in cui è fissata prova scritta di verifica, o che ottengano nella stessa una valutazione negativa, non potranno recuperarla. I docenti possono disporre il recupero, se lo ritengono opportuno, ma nella misura di una sola prova per materia a quadrimestre.
14. Per gli studenti che presentino particolari difficoltà nell'apprendimento vengono predisposti programmi di recupero, discussi nel Consiglio di Classe di competenza e comunicati alle famiglie. Tali programmi devono prevedere prove che valutino i risultati raggiunti.
15. Le valutazioni sono stabilite secondo quanto indicato nel PTOF.

TITOLO IV – PERSONALE NON DOCENTE.

Art. 36. Personale scolastico.

1. I diritti, i doveri, le competenze, i regolamenti disciplinari relativi al personale non docente sono regolati dalle Leggi e dal contratto collettivo nazionale ANINSEI. Nel presente regolamento si richiamano le principali norme interne di comportamento.
2. Tutto il personale:

- a) è tenuto a garantire un servizio adeguato alle esigenze dell'utenza;
- b) è tenuto a comportarsi secondo quanto previsto dal proprio ruolo, senza appropriarsi delle prerogative di altri ruoli;
- c) è tenuto al rispetto dell'orario di lavoro e ad avvisare tempestivamente di eventuali ritardi o assenze;
- d) deve assumere un comportamento consono con l'ambiente scolastico, deve svolgere le proprie mansioni con convinzione, con puntualità, nel rispetto degli impegni assunti;
- e) deve conoscere, rispettare e applicare le norme e gli impegni assunti dall'Istituzione scolastica tramite il presente Regolamento, il PTOF, il Patto Formativo di Corresponsabilità, il documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali e quello sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

3. Il personale conforma la sua condotta al dovere di comportarsi con impegno e responsabilità per il buon andamento della scuola, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse della scuola agli interessi privati.

4. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, ogni dipendente deve in particolare:

- a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i propri compiti;
- b) cooperare al buon andamento dell'istituto;
- c) fornire tutte le informazioni cui abbia titolo nel rapporto agli studenti e alle loro famiglie, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative;
- d) favorire ogni forma di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
- e) durante l'orario di lavoro, mantenere sempre una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, anche, coerente con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
- f) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale; avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati.

5. Il personale si comporta in modo tale da garantire rapporti di corretta e fattiva collaborazione tra la scuola e gli Uffici della Pubblica Amministrazione con i quali si trova a interagire.

TITOLO V - GENITORI.

Art. 37. Doveri.

1. I genitori sono i primi responsabili dell'educazione e dell'istruzione dei figli. Hanno il diritto/dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

In particolare ai genitori compete di:

- a) trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per la loro formazione umana, culturale e per la costruzione del loro futuro;
- b) collaborare attivamente con la scuola attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'istituzione scolastica; informarsi costantemente del percorso didattico-educativo dei propri figli;
- c) rispettare, e far rispettare dai figli, l'Istituzione scolastica favorendo la regolare frequenza dei propri figli ed evitando le assenze, i ritardi e le uscite anticipate se non per seri e documentabili motivi;
- d) osservare scrupolosamente le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
- e) prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola discutendo con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari e stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità;
- f) utilizzare il registro elettronico secondo quanto indicato dalla scuola, ricordando che le credenziali di accesso loro consegnate sono personali e non utilizzabili dagli studenti;
- g) partecipare con regolarità alle riunioni degli organi collegiali e ai colloqui scuola-famiglia previsti;
- h) stabilire con i docenti rapporti fondati sulla fiducia e sulla fattiva collaborazione e alimentare nei figli la fiducia e la stima verso i docenti;
- i) prendere visione di quanto dichiarato nel Piano dell'Offerta Formativa e osservare quanto disposto nel presente Regolamento e nel Patto di Corresponsabilità, discutendolo con i propri figli e assumendosi la responsabilità per quanto sottoscritto.

Art. 38. Incontri scuola famiglia.

1. Il Dirigente scolastico predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, indicandone le modalità di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti. Il calendario degli incontri scuola-famiglia è subordinato alla scansione dell'attività didattica e viene dettagliato in apposite comunicazioni.

2. Sono previsti due ricevimenti generali nel corso dell'anno scolastico, uno per quadrimestre. Di norma, questi ricevimenti si tengono in orario pomeridiano e sono comunicati alle famiglie e agli studenti con l'opportuno anticipo.
3. Ogni docente mette a disposizione un'ora a settimana per i ricevimenti individuali dei genitori, ai quali ci si deve prenotare attraverso la Segreteria didattica.

Art. 39. Consigli di classe aperti alla componente elettiva.

1. I Consigli di Classe aperti alla componente elettiva sono due per ogni anno scolastico; possono assistervi (senza diritto di parola) tutti i genitori e gli studenti che lo desiderino, anche se non eletti. Resta inteso che eventuali delibere vengano prese alla presenza dei soli aventi diritto (docenti e rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti per il Liceo, docenti e rapp.dei genitori per la scuola secondaria di I grado).

Art. 40. Comunicazioni alle famiglie.

1. Le comunicazioni relative ad atti di interesse generale e non urgente vengono pubblicate sul sito web della scuola, sul registro elettronico e appese nell'Albo della scuola. I genitori sono invitati a consultare regolarmente il sito della Scuola, sia nella Home Page (news) che nelle aree dedicate.
2. Le famiglie sono informate dell'andamento didattico-disciplinare:
 - a) attraverso le pagelle, ovvero le schede di valutazione quadrimestrale, in febbraio e al termine dell'anno scolastico, espresse in voti;
 - b) con una comunicazione, in ogni caso sia necessario, che informi circa la necessità di attività di recupero e sostegno.
3. In casi specifici, che richiedano un tempestivo intervento della famiglia, il D.S o il Coordinatore, anche su segnalazione dei docenti, provvedono a convocarla tramite la Segreteria Didattica.

Art. 41. Accesso dei Genitori ai locali scolastici.

1. Per salvaguardare la sicurezza dell'ambiente scolastico, è fatto divieto ai genitori o altri familiari degli studenti di accedere alle aule, ai corridoi, ai laboratori e a qualunque altra zona destinata all'attività didattica, salvo autorizzazione.
2. Ai genitori è consentito solo l'accesso agli Uffici e al locale destinato al colloquio con i docenti.
3. È consentito ai genitori, durante i colloqui collettivi, l'accesso ai locali destinati allo scopo.

TITOLO VI - NORME FINALI.

Art. 42. Approvazione e pubblicazione.

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2017/2018. Esso sarà sottoposto a revisione annua. In caso di necessità, potrà essere modificato, in corso d'anno, con delibera del DS.
2. Il presente Regolamento ed il Piano dell'Offerta Formativa, nella sua versione integrale, sono pubblicati sul sito internet dell'Istituto.
3. Il Regolamento ed una versione sintetica del Piano dell'Offerta Formativa vengono resi disponibili agli studenti all'atto della loro iscrizione, insieme al Patto educativo di Corresponsabilità.